



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Anghiari - Badia Tedalda - Caprese Michelangelo - Monterchi - Sansepolcro - Sestino

Via S. Giuseppe, 32 - 52037 Sansepolcro (AR)
Part. I.V.A.: 02098160514

tel. 0575/730293 - fax 0575/730307
E - mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it

Centrale Unica di Committenza

(art. 33 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. - Delib. G. U. n. 37 del 26/03/2013)

PROMEMORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 IN MATERIA DI APPALTI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Si ricorda che il 01/01/2016 è entrata in vigore la legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), la quale con i commi 501, 502, 503 e 504 dell'art. 1 ha apportato alcune modifiche alle vigenti normative in materia di autonomia dei Comuni nelle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture, ed in particolare:

l'art 23-ter comma 3 del D. L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014 n. 114, risulta così modificato:

“ 3. Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni ~~con popolazione superiore a 10.000 abitanti~~ possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.”

Pertanto l'art. 33 comma 3-bis del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) risulta così modificato:
3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

l'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 risulta così modificato:

“450. ~~Dal 1 Luglio 2007~~ Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, risulta così modificato:

“3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

Breve riepilogo

Forniture e servizi	Inferiori a 1.000 Euro	Autonomia dei singoli Comuni – senza obbligo di ricorrere al MEPA
Forniture e servizi	tra 1.000 e 40.000 Euro	Autonomia dei singoli Comuni – con obbligo di ricorrere al MEPA
Forniture e servizi	Superiori a 40.000 Euro	Acquisizione mediante Centrale Unica di Committenza – ricorso al MEPA
Lavori	Inferiori a 40.000 Euro	Autonomia dei singoli Comuni
Lavori	Superiori a 40.000 Euro	Procedure da espletare mediante Centrale Unica di Committenza

Quasi sicuramente con l'entrata in vigore del nuovo regolamento dei contratti attualmente allo studio e prevista per il 2016, le procedure per lavori, servizi e forniture superiori alla soglia comunitaria, dovranno essere espletate da soggetto aggregatore regionale.

Sansepolcro, 05/01/2016

per la Centrale Unica di Committenza

